

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA,
AUTONOMIE LOCALI
E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

Prot.N. 0002808 / P - / LETT

Data 28/01/2013

Class. AAL-1-10

20130002808 Uff. SAISAL

| | |
|---|---|
|  | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA |
| DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME | |
| Servizio affari istituzionali delle autonomie locali - sede di Udine | tel + 39 0432 555 504 fax + 39 0432 555 465 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31 |

Udine, 28 gennaio 2013

Ai Comuni delle Comunità montane
Friuli Occidentale
Carnia
Gemonese – Canal del Ferro – Valcanale
Torre – Natisone – Collio
LORO SEDI

Alle Province
di
GORIZIA
PORDENONE
TRIESTE
UDINE

Alle Comunità montane
della Regione Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI

e, per conoscenza:

All'Uncem – Delegazione FVG
Via Carnia libera 1944, 29
33028 TOLMEZZO (UD)

Alla Direzione centrale ambiente, energia
e politiche per la montagna
Servizio coordinamento politiche per la montagna
Via Sabbadini 31
UDINE

Al Servizio finanza locale
SEDE

**NOTA INVIATA ESCLUSIVAMENTE A
MEZZO E-MAIL**

oggetto: Legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 *"Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani"*. Modifiche intervenute a seguito della recente legislazione regionale.

La legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 *"Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012"*¹, agli articoli 21 e 22, e la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 *"Disposizioni per la*

¹ Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 37 del 28 dicembre 2012 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 4 gennaio 2012

formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)², all'articolo 10, comma 20, recano talune modifiche alla legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 "Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani".

Nel rinviare alla nota 11 gennaio 2013 del Servizio finanza locale, già diramata agli enti locali della Regione, per l'illustrazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria regionale per l'anno 2013, ai commi 16, 17 e 18 dell'articolo 10, concernenti il trasferimento ordinario alle Comunità montane, e al comma 36 dell'articolo 14, in materia di amministratori delle Unioni montane, si evidenziano, nel dettaglio, le intervenute modificazioni alla legge regionale 14/2011, come di seguito indicato.

1. ARTICOLO 11 (PERSONALE)

a) Il testo del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 14/2011, come sostituito dall'articolo 21 della legge regionale 26/2012, e successivamente modificato dall'articolo 10, comma 20, lettere a) e b), della legge regionale 27/2012, al fine di assicurare un adeguato equilibrio tra le funzioni in capo ai nuovi enti e le risorse umane e finanziarie, prevede il trasferimento del personale delle Comunità montane all'Unione montana o alle Unioni montane, ovvero, in caso di eccedenza rispetto al fabbisogno delle Unioni montane, alle Province.

Le risorse necessarie alla copertura degli oneri concessi al personale trasferito sono individuate nel piano di subentro, organizzazione e gestione dei servizi disciplinato dall'articolo 21 della legge regionale 14/2011.

La decorrenza del trasferimento del personale alle Unioni montane viene stabilita dalla data di costituzione delle medesime. La data di costituzione è individuata all'articolo 22 della legge regionale 14/2011, oggetto della modifica illustrata al successivo punto 2.

b) Il comma 5 bis dell'articolo 11 della legge regionale 14/2011, aggiunto dal comma 1, lettera b), dell'articolo 21 della legge regionale 26/2011, prevede che nelle Unioni montane, nelle quali non sia prevista la dirigenza, per la gestione delle funzioni associate più complesse, le funzioni oggetto del conferimento di incarico di posizione organizzativa possono essere delegate ad altro soggetto incaricato di posizione organizzativa, ferma restando la tendenziale riduzione delle posizioni organizzative complessive fra comuni facenti parte dell'Unione e Unione stessa.

Le modalità di conferimento della delega, i limiti e i criteri per la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato sono disciplinate dal contratto collettivo regionale di lavoro.

2. ARTICOLO 22 (COSTITUZIONE DELLE UNIONI MONTANE)

La **decorrenza della costituzione delle Unioni montane**, qualora la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli statuti intervenga **entro il 30 giugno 2013**, viene fissata alla data dell'**1 luglio 2013**, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 14/2011, aggiunto dall'articolo 22 della legge regionale 27/2012, con l'obiettivo di uniformare il processo di avvio dei nuovi enti.

Qualora gli statuti siano pubblicati nel B.U.R. successivamente al 30 giugno 2013, rimane ferma la disciplina ordinaria di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 22 della legge regionale 14/2011, che prevede la decorrenza per la costituzione delle Unioni montane dal giorno

² Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 del 7 gennaio 2013 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 2 gennaio 2013.

successivo alla pubblicazione medesima e, nel caso in cui più Unioni succedano a una Comunità montana, dal giorno successivo all'ultima pubblicazione effettuata.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore sostituto del Servizio
dott. Gianfranco Spagnul



Responsabile del procedimento: dott. Gianfranco Spagnul – tel. 0432 555330
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Donatella Lorenzini – tel. 0432 555533